

15 APR. 2019



STATUTO
dell'Associazione "ASSOCUORE" OdV

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'associazione "ASSOCUORE" OdV, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Firenze, via Faentina 54/R, e con durata illimitata. Ove opportuno la denominazione dell'Associazione potrà essere espressa per esteso come ASSOCUORE Organizzazione di Volontariato.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Nello specifico, l'associazione si impegna a promuovere:

- Azioni per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e la prevenzione delle disabilità che ne conseguono.
- Organizzazione di attività culturali verso la popolazione sui temi dei sani stili di vita e contro le false credenze in tema di salute.

L'Associazione si propone di intraprendere iniziative per la educazione e la promozione della salute verso la popolazione di ogni età, e per la prevenzione globale delle malattie cardiocircolatorie nei soggetti con fattori di rischio e in chi è portatore di una malattia coronarica.

L'Associazione promuove e collabora alla promozione di iniziative formative utili al conseguimento degli scopi statuari.

L'Associazione può, per perseguire i propri scopi statuari, collaborare con Enti pubblici ed altre Associazioni sul territorio fiorentino, toscano, nazionale ed internazionale che perseguono scopi affini o complementari al proprio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (7 persone fisiche o 3 OdV); tale limite minimo si applica alla somma degli associati fondatori, degli associati onorari e degli associati ordinari più avanti definiti.

Associati ordinari

Sono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato ordinario dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ordinario ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Associati fondatori

Sono associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione davanti al Notaio Pasquale Marino il 25/07/2000. Gli associati fondatori hanno gli stessi diritti e doveri all'interno dell'Associazione rispetto agli Associati ordinari.

Associati onorari

Sono associati onorari coloro che per particolari meriti acquisiti nel campo di operatività dell'Associazione o per attività svolta a favore dell'Associazione, sono ritenuti dal Consiglio direttivo idonei ad assumere la qualifica stessa. La loro nomina viene deliberata a maggioranza dal Consiglio direttivo.

Gli associati onorari sono parificati a tutti gli effetti ai soci fondatori.

Sostenitori

Sono Sostenitori tutti coloro che, pur non partecipando alla vita dell'Associazione, ne condividono gli scopi e sono liberi di aderire alle iniziative dalla stessa organizzate.

La loro ammissione viene deliberata dal Consiglio direttivo su semplice domanda degli interessati, contenente:

- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

stenitori non sono iscritti nel libro degli Associati ma in un indirizzario a parte.
stenitori non hanno diritto di voto in Assemblea.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati ordinari)

associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dove l'associazione si riunisce;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

A) l'Assemblea;

Consiglio direttivo, nel quale viene eletto a maggioranza assoluta il Presidente.
Comitato scientifico;

I componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

All'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati con la qualifica di associati ordinari, onorari o fondatori.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche tramite mezzi telematici. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, anche tramite mezzi telematici.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità da parte del Consiglio direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati con diritto di voto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo specificatamente interessati non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega.

ART. 8 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per regolamento di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

1. eleggere al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

2. eleggere il Responsabile del Comitato scientifico ed i membri del Comitato.

3. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

4. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

5. predisporre il Bilancio di esercizio;

6. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

7. deliberare l'ammissione degli associati;

8. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

9. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

10. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti pari a cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni, e sono rieleggibili.

Tutti i Consiglieri sono scelti tra gli associati ordinari o fondatori ovvero indicati, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. In caso di urgenza consultando il Segretario ed il Tesoriere prende le decisioni necessarie e ne riferisce alla prima riunione del Consiglio direttivo per la ratifica.

Può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente, al Segretario ed al Tesoriere.

ART. 10
(Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assente o non sia abilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Vice Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio direttivo, con la maggioranza dei presenti.

ART. 11
(Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle Assemblee e delle Sedute del Consiglio direttivo e compie ogni altro dovere delegatogli dal Presidente pertinente all'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio direttivo, con la maggioranza dei presenti.

ART. 12
(Tesoriere)

Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa e di amministrare il denaro conformemente alle indicazioni del Consiglio direttivo. Egli redige il Bilancio consuntivo e quello preventivo.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio direttivo, con la maggioranza dei presenti.

ART. 13
(Comitato scientifico)

Il Consiglio direttivo nomina, ad ogni insediamento triennale, il Responsabile del Comitato scientifico ed i membri del Comitato scientifico, il cui numero è rimesso all'insindacabile giudizio del Consiglio direttivo stesso.

Il Comitato scientifico, composto da professionisti ed esperti nei campi di attività dell'Associazione svolge le funzioni di promozione di attività necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, ed al controllo dell'adeguatezza scientifica delle attività svolte dall'Associazione.

ART. 14
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

di cui al precedente art. 14, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e anche dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Tesoriere documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi comunicando richiesta scritta, anche in via telematica, al Segretario dell'Associazione, od in sua assenza al Tesoriere.

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
Atto registrato il 15 APR. 2019
N. 2850 Serie 3 FSPNTS
IL DIRETTORE